



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 23/01/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2008, n. 2452

Comune di Canosa (Ba). Variante al P.R.G. per l'ampliamento del cimitero comunale. Delibera di C.C. n. 10 del 28/03/2003. Rilascio parere paesaggistico in deroga art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n° 490/99 (ora D.L.vo 42/2004) e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

INTERVENTO: Ampliamento del Cimitero Comunale. Delibera di C.C. n° 10 del 28/3/2003. Soggetto Proponente: Comune di Canosa

Con nota n° 12596 del 22/4/2008, acquisita al prot. n° 4187 del 7/5/2008 del Servizio Urbanistica Regionale, il Comune di Canosa ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa all'Ampliamento del Cimitero Comunale in variante al P.R.G. vigente.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Progetto preliminare;

- TAV. 4.1 Progettazione architettonica - Pianta Piano Copertura;
- TAV. 4.2 Progettazione architettonica - Pianta livello inferiore;
- TAV. 4.3 Progettazione architettonica - Prospetti perimetrali e sezioni;
- TAV. 4.4 Progettazione architettonica - Edificio per servizi;
- TAV. 4.5 Progettazione architettonica - Edicole e cappelle tipo;
- TAV. 4.6 Progettazione architettonica - Edificio per loculi;
- Relazione di verifica alla compatibilità ambientale ed ai contenuti di tutela del P.U.T.T./P.

L'intervento in parola, che prevede l'ampliamento dell'attuale cimitero in un'area contermina sita a nord dell'attuale cimitero, ricade su aree della superficie complessiva di mq. 21.200, distinta al catasto al Fg. N° 21 ptc. n° 84, 1058, 957, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372.

La predetta area ricade in una zona attualmente destinata a verde agricolo e fascia di rispetto cimiteriale dal P.R.G. vigente, localizzata a circa 500 mt. dall'abitato di Canosa di Puglia. L'intervento di ampliamento prevede la realizzazione di infrastrutture a rete e la realizzazione dei seguenti manufatti:

- edifici per operazioni cimiteriali (mq. 200);
- campi di inumazione;
- colombari e ossari;
- sepolture private (edicole-cappelle di famiglia).

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C", parte dell'area interessata dall'intervento risulta pertanto sottoposta a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Canosa con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio

botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

In particolare l’area d’intervento è interessata dalla presenza di una emergenza morfologica ed idrogeologica contraddistinta al n° 476 “Lama - Fiume Ofanto - Canale Lamapopoli”, evidenziata sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all’idrologia superficiale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito dall’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.08.3 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell’art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

In particolare l’area oggetto di intervento ricade nell’area annessa al predetto corso d’acqua ovvero nella fascia di mt. 150 dallo stesso.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:

L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o d’importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse botanico-vegetazionale.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato attesa la presenza di ampie superfici coltivate, ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela (Canale Lamapopoli).

Con riferimento specifico all’area oggetto d’intervento, si specifica che l’intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta non interessare direttamente l’area di pertinenza del “Canale Lamapopoli).

Le aree oggetto di ampliamento cimiteriale, stante la documentazione scritto-grafica trasmessa, risultano ricadere all'interno dell'area annessa, ovvero nella fascia di 150 metri dal ciglio più elevato del predetto corso d'acqua, come riconfigurato in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T.P." predisposti dal Comune di Canosa.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) delle opere in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative agli A.T.D. individuati in sede di "Primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P." predisposti dal Comune di Canosa.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede la realizzazione dell'ampliamento del cimitero esistente in un'area contermina, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra la lama ed il suo intorno diretto.

Si rileva infatti che l'intervento in oggetto andrà infatti ad intervenire all'interno di un ambito territoriale in parte già trasformato, ovvero in prossimità dell'attuale cimitero.

La relazione di compatibilità paesaggistica presentata nonché lo specifico provvedimento di adozione della variante di cui trattasi da parte del Consiglio Comunale motivano l'intervento sulla sostanziale inesistenza di alternative localizzative per l'ampliamento in argomento: "l'esistenza del Canale Lamapopoli, in adiacenza sul lato nord-est del Cimitero e poco distante sul lato sud-est, insieme alla presenza di sistemi infrastrutturale viari e di insediamenti produttivi sul fronte del Cimitero esistenti, non consentono di allocare altrove l'ampliamento progettato sull'area posta a nord-ovest del Cimitero attuale." In definitiva, si evidenzia chiaramente che, fra le aree contermini, altre ipotesi localizzative comporterebbero una maggiore interferenza con l'emergenza paesaggistica in argomento.

Inoltre, dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla relazione illustrativa presentata, si rileva che "nella zona prevista per l'ampliamento del Cimitero, la finalità di tutela e valorizzazione del canale Lamapopoli e della relativa area annessa, e il relativo valore ambientale si identifica con il convogliamento e la regimentazione delle acque meteoriche, (...), in quanto negli anni è stato oggetto di interventi di sistemazione idraulica e ha subito modificazioni quali rettificazione e cementificazione delle sponde."

In maniera alquanto esplicita infine, viene dimostrata l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, che consentiranno la riorganizzazione e l'ampliamento dell'attuale cimitero.

In sintesi, poiché si tratta di ampliamento del cimitero esistente e poiché è stata scelta l'area che per localizzazione interferisse meno con l'emergenza paesaggistica individuata, le opere in progetto, per quanto riguarda la loro allocazione sono destinate a produrre un ridotto impatto sull'ambiente e sul paesaggio, e in quanto andranno a inserirsi in un contesto già parzialmente compromesso, attesa anche l'avvenuta trasformazione dell'alveo della Lama proprio in corrispondenza dell'area oggetto di intervento, non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.L.vo n° 490/99 oggi D.L.vo n° 42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento all'assetto geo-morfo-idrogeologico: Nelle aree interessate dalla "lama Lomapolli", siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

- Gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.

- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

- Siano opportunamente realizzate, adottando tecniche di ingegneria naturalistica, idonee opere di stabilizzazione e consolidamento dei pendii nonché adeguate opere di difesa idraulica al fine di non favorire fenomeni di dissesto e nel contempo accelerare l'inserimento dell'opera nel contesto paesistico ambientale di riferimento.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE al Comune di Canosa - per la "Variante al P.R.G. per l'ampliamento del cimitero comunale del comune di Canosa", il parere paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. anche in deroga ex art. 5.07 alle prescrizioni di base previste per gli Ambiti Territoriali Distinti interessati, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
